




COMUNE DI CREVACUORE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C. N.17 DEL 28/6/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

SOMMARIO

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Tipologia degli accessi e dei passi carrabili
- Art. 4 Autorizzazione alla costruzione
- Art. 5 Norme in deroga
- Art. 6 Passi carrai temporanei
- Art. 7 Ufficio comunale competente
- Art. 8 Canone
- Art. 9 Riconoscimento del passo carraio
- Art. 10 Passo carraio di accesso a più proprietà
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di accessi carrabili, passi carrabili, e l'esposizione del relativo cartello segnaletico, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono accessi:

- Le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- Le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.

Si intende per passo carrabile l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

Art. 3

Tipologia degli accessi e dei passi carrabili

Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI"

- Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D.L.vo 15.11.1993 N. 57, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata. Sono quindi da comprendere nella categoria dei PASSI CARRABILI, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:
 - Dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
 - Dal semplice smusso del marciapiede;
 - Dalla copertura di un fosso o di una cunetta laterale;
 - Da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata
 - Da una modifica del piano stradale;
 - Da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 - Dall'interruzione del marciapiede o di un'aiuola.
- Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e

certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Sono quindi da comprendere nella categoria degli ACCESSI CARRABILI, a titolo esemplificativo, quelli:

- Costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- Che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- Arretrati su un'area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- Aggettanti sul marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata.

Art. 4

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade comunali e nei tratti di strade provinciali interni alla perimetrazione del centro abitato, senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, nè possono essere apportate trasformazioni o variazioni di quelli esistenti.

I passi carrabile devono essere realizzati in modo tale da:

- Non arrecare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico-edilizie, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione attuazione.

Art. 5

Norme in deroga

Nel caso in cui, per impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

Su strade urbane comunali a bassa intensità di traffico in cui vige il limite di 30 km orari possono essere autorizzate distanze dalle intersezioni non inferiori a 6 metri, purchè nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Per i passi carrai e gli accessi carrai già esistenti, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del Codice della Strada, possono essere autorizzate, caso per caso, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. A) dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Art. 6

Passi carrai temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (ad es. cantieri).

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli permanenti. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite le prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo.

Art. 7

Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 è l'Ufficio Tecnico Comunale previo nulla osta dell'ente proprietario della strada per le strade non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Art. 8

Canone

I passi carrai non sono assoggettati al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 9

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.

Art. 10

Passo carraio di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale.

Art. 11

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.